



PARERE N.220228 01 DEL 28/2/2022 REL 32 HH20

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO PARERE DEL REVISORE dei conti
N. 220228 01 del _28/02/2022 REL. 32 hh20

In data 16/02/2022 visibile 17/02/2022 la Raf dott.ssa Emiliana ML Fregoni ha inviato richiesta di parere relativo alla bozza di delibera di CC per la discussione sulla bozza di regolamento di contabilità armonizzata del Comune,

Documentazione ricevuta

	documenti 16/2/2022		
1	bozza regolamento contabilità 2022		
2	Istruttoria RAF		
3	Bozza Delibera CC		
4	pareri regolarità tecnica e contabile RAF		
5	minuta parere revisore		

Vista la complessità della materia ed esaminati i documenti ricevuti, il Revisore dei conti, dott. Luigi de Paola, Il giorno 28/02/2022 formula il parere richiesto sulla proposta relativa al Regolamento di contabilità armonizzata;

Esaminati:

- la bozza del regolamento e la relativa istruttoria predisposti dalla Responsabile dell'Ufficio Finanziario Entrate Locali, Dott.ssa Fregoni Emiliana M.L.;
- La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Vermezzo con Zelo";
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dalla Raf dott.ssa Fregoni
- il proprio parere del 14/12/2021 che si intende qui ripotato per intero CON OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZION

Il revisore rileva che la bozza di regolamento del 16/2/2022 disciplina la gestione finanziaria, economica, patrimoniale e contabile del Comune di Vermezzo con Zelo con riferimento alle modalità operative e funzioni degli organi dell'Ente.

Le modifiche apportate rendono il regolamento più aderente all'osservanza della normativa in vigore anche se a parere del Revisore va integrato in alcuni aspetti della gestione pubblicistica economico-finanziaria del Bilancio.

DATO ATTO che:

1. L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera radicale e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo un corretto ed adeguato sistema di controllo non regolamentato in modo completo nella bozza di regolamento esaminata, nonché l'adeguamento ai nuovi assetti del sistema informativo, contabile ed organizzativo esistente;
2. Il vigente regolamento di contabilità, che si sottolinea essere stato approvato dall'ex Comune di Vermezzo nell'anno 2015 e parzialmente integrato nell'anno 2016 ancor prima dell'entrata in vigore a pieno regime della contabilità armonizzata (1.01.2017), non risulta adeguatamente integrato alla normativa in tema di armonizzazione contabile e non risulta altresì adeguatamente dettagliato alle esigenze del nuovo ente Comune di Vermezzo con Zelo, nato da fusione tra i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone in data 8.02.2019 con n abitanti 5808;
3. -Il nuovo Regolamento di contabilità consta di 72 articoli raccolti in titoli da I a XII che regolano come detto (elenco non esaustivo) organi, compiti e responsabilità degli organi, Bilanci Finanziari e di previsione, vita gestionale finanziaria-economica, amministrativa del Comune nonché, al titolo XI gli artt. da 57 a 70 regolano il sistema contabile ed economico patrimoniale-
4. la clausola di salvaguardia

A parere del revisore l'insieme degli articoli, ad eccezione degli artt 47 c1, c3, c4; -49 c2,- c3-; art. 50 c2 e 51 punto c, appaiono in linea con la normativa in materia e precisamente con quanto prescritto dagli artt. 152 e ss del D.Lgs 267/2000 e ss.;



Tenuto conto:

- Dei pareri tecnico- contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario
- posto che gli articoli esaminati del Regolamento di che trattasi, in merito alla armonizzazione della contabilità appaiono in linea con le norme di legge che regolano la materia contabile,
- Posta la necessità e la raccomandazione di regolamentare un adeguato asset amministrativo ed un adeguato sistema di controllo contabile, nel rispetto e non in eccesso alla legge
- Posto che si avrà riscontro della correttezza sostanziale del regolamento di che trattasi solamente dopo l'effettiva operatività della contabilità regolamentata
- Ponendo riserva e raccomandazione acchè al palesamento di incongruenze operative e sostanziali, l'Amministrazione applichi i necessari correttivi per allineare il regolamento alle finalità della legge
- vista la norma di salvaguardia

Raccomandazione

- **atteso che la bozza di regolamento non riporta con chiarezza la regolamentazione delle modalità della pubblicità del Bilancio Consolidato in forma integrale ed in forma abbreviata, il Revisore raccomanda, di voler integrare la detta bozza, regolamentando, come per legge, la Pubblicazione nell'Albo Pretorio del detto Bilancio ed, a parere del Revisore, per una migliore consapevolezza e partecipazione dei cittadini alla conoscenza della gestione dell'Ente, prevedendo la diffusione del documento sulla stampa locale**
- **La bozza esaminata non riporta con chiarezza la regolamentazione della gestione dei residui attivi e passivi e dei crediti e debiti nella parte motivazionale al loro mantenimento, cancellazione e recupero che trova collocamento e giustificazione nel bilancio - Il revisore raccomanda di riportare con chiarezza la indicata regolamentazione-**

==00==

Atteso che gli artt. 47 c1,c3,c4 ; art 49 c2- c3 ; art 50 c2 e l'art-51 punto c, a parere del sottoscritto, ledono l'indipendenza del Revisore per i seguenti motivi:

- **l'art.47c1 impone un compenso NON CONTRATUALIZZATO, determinato (" ultra legem ") per interpolazione lineare: utilizzando un minimo ed un massimo che il DM 21/12/2018 GU 4/1/2019 non indica laddove, invece, la legge ed in ogni richiamo la legge indica solo il massimo quale compenso attribuibile per fascia di popolazione (TAB A allegata al cit DM) e non prevede alcuna interpolazione lineare per determinare il detto compenso attesa la voluta l'assenza di un minimo.**

-**Il regolamento non specifica altresì che il Consiglio, nel determinare il compenso, debba basarsi sulle somme esposte in tab A allegata al cit. DM che la legge prevede per fascia di popolazione e debba adeguatamente motivare il compenso tenendo conto degli incrementi previsti dal DM cit, delle funzioni, delle funzioni aggiunte, della complessità e della responsabilità connesse all'incarico nonché la determinabilità delle spese di accesso per svolgere l'incarico.**

-Dal quadro normativo di riferimento al regolamento di che trattasi risulta che il legislatore non abbia inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela **nelle richiamate norme di carattere generale** che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi. Va, al riguardo, considerato che l'art. 2233, comma 2, del codice civile dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale, "in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" esclude che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale "possa essere subordinato ad alcuna condizione", "possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione" e debba, invece, **essere congruamente determinato al fine di assicurare l'effettività e l'indipendenza dell'attività di supervisione, di indirizzo e di verifica intestato ai revisori in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività dell'Ente.**

Dunque, a parere del Revisore, l'interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell'ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale -ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall'ente appaia incongrua.

Di conseguenza, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa in atti inesistente.



-l'art 47 c3 e c4 sempre "ultra legem" stabilisce che il compenso del Revisore risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione se determinato semplicisticamente con la citata formuletta matematica senza tener conto, invece, delle funzioni da svolgere, della complessità e responsabilità dell'incarico e della Professionalità del Revisore (CV, esperienza e preparazione in materia di normativa privata , pubblica , gestionale, fiscale e bilancistica) , che sono gli elementi concreti per riconoscere correttamente il giusto compenso e che permettono di rispettare il Revisore e la sua indipendenza..

- **l'art 49c2 impone compiti di controllo di legittimità** e legalità genericamente citati ((con richiamo alla legge laddove spesso la legge rimanda al regolamento) , senza indicare le modalità operative quale ad esempio il campionamento statistico ed il riscontro casuale dei dati, attribuendo , invece , compiti analitici che spettano ad altri organi dell'Ente titolati all'uopo e non al Revisore titolato in materia specialistica di revisione contabile per la stretta osservanza delle relative leggi
- l'art 49 c3 il regolamento pone un limite all'attività del Revisore
- l'art 50 c2 impone termini operativi non osservabili perché non parametrati : sottrae al Revisore la valutazione della tempistica operativa in rapporto alla complessità del parere-
- l'art.51 punto c è vessatorio e pone una causa di decadenza non prevista per legge laddove non chiarisce né declina i casi di impossibilità che l'art. 235 D.lgs. 267 /2000, TUEL delega al regolamento laddove, invece, viene indicato in modo apodittico un esiguo periodo temporale quando l'arco temporale dell'attività del revisore è mediamente il trimestre.

**In ragione di quanto sopra,
il sottoscritto non esprime parere per gli articoli della bozza di regolamento, in particolare per gli :**
artt. 47 c1,c3,c4 ; art 49 c2- c3 ; art 50 c2 e l'art-51 punto c-

a riscontro allega il Dm 21/12/2018 con la Tab A per i doverosi richiami.

==0==

CONCLUSIONE

Tutto ciò posto ed in ragione di quanto sopra rilevato con riserve e raccomandazioni,

IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME

Il proprio parere favorevole sulla proposta esaminata del nuovo regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vermezzo con Zelo, per quanto di competenza e limitatamente agli articoli che rispettano la normativa e l'armonizzazione contabile: parere negativo per gli articoli non rispettosi della normativa.

Milano 28 febbraio 2022

IL REVISORE
dott Luigi de Paola